

DELIBERAZIONE 25 NOVEMBRE 2025

506/2025/R/EEL

DISPOSIZIONI IN TEMA DI IMPIANTI ESSENZIALI PER L'ANNO 2026. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 111/06

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1363^a riunione del 25 novembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 6 novembre 2025, prot. Autorità 77068, del 7 novembre 2025 (di seguito: comunicazione 6 novembre 2025).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 64 e 65 della deliberazione 111/06 stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (se non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- il comma 64.31, lettera a), che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna

unità di produzione essenziale, presenti all'Autorità una proposta sui seguenti aspetti (di seguito: proposte *ex* comma 64.31, lettera a):

- nel caso di unità termoelettrica, la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
- nel caso di unità termoelettrica, il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
- nel caso di unità termoelettrica alimentata a gas naturale o a gas naturale da giacimenti minori isolati di tipo turbogas o a ciclo combinato a basso coefficiente di utilizzo, la stima del fattore di carico;
- i commi 65.2, lettera b), 65.3, lettera c), e 65.3.2 stabiliscono criteri per il calcolo del corrispettivo di reintegrazione che, tra l'altro, sono fondati, per ciascuna unità ammessa al regime di reintegrazione, sulla definizione di parametri tipici per l'individuazione delle quantità strettamente necessarie a implementare i programmi sotto il profilo tecnico;
- in particolare, nei periodi rilevanti in cui e per le quantità per cui un impianto ammesso alla reintegrazione dei costi non è singolarmente essenziale, i suddetti parametri (di seguito anche: parametri tecnici tipici) rilevano in sede di individuazione:
 - di quanto strettamente necessario per l'attuazione tecnica del programma relativo ai periodi rilevanti in cui e alle quantità per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale (comma 65.2, lettera b);
 - nelle ore non profittevoli, delle quantità - diverse da quelle per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale - strettamente necessarie a rendere il programma tecnicamente realizzabile date le quantità accettate nelle ore profittevoli (comma 65.3, lettera c);
 - delle quantità strettamente necessarie a permettere l'implementazione tecnica delle offerte accettate sul mercato per il servizio di dispacciamento (comma 65.3.2);
- Terna ha pubblicato l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 per l'anno 2026, che include gli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV di A2A Energiefuture S.p.A., Montemartini di Acea Energia S.p.A., Assemini e Sulcis di Enel Produzione S.p.A., Fiumesanto e Trapani Turbogas di EP Produzione S.p.A., Iges di Ital Green Energy S.r.l., Biopower Sardegna di Ottana Energia S.p.A. e Sarlux di Saras Energy Management S.r.l. (di seguito: impianti rilevanti);
- la comunicazione 6 novembre 2025 di Terna riporta, tra l'altro, le proposte *ex* comma 64.31, lettera a), in relazione alle unità di produzione degli impianti rilevanti; nel caso delle unità di produzione alimentate con biomasse solide, dette proposte includono altresì il valore del potere calorifico di questo combustibile, data anche la sua eterogeneità dal punto di vista energetico;

- con la comunicazione 6 novembre 2025, ai sensi del comma 65.3.8, Terna ha altresì presentato all'Autorità una proposta sui parametri tecnici tipici degli impianti rilevanti.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- ai sensi del comma 64.11, una delle componenti del costo variabile riconosciuto è dedicata alla copertura degli oneri di specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato per il servizio di dispacciamento; con la comunicazione 6 novembre 2025, Terna ha comunicato all'Autorità i valori della menzionata componente per l'anno 2026, ai sensi del comma 77.67, lettera c).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- sono già decorsi i termini entro i quali potevano essere presentate a Terna le richieste relative a elementi rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto per l'anno 2026 e le istanze, di cui al comma 65.3.7, sui parametri tecnici tipici validi per il medesimo anno.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare, in relazione alle unità di produzione degli impianti rilevanti e con efficacia limitata all'anno 2026, le proposte *ex* comma 64.31, lettera a), di Terna, ivi incluse quelle relative al potere calorifico inferiore del combustibile biomasse solide;
- approvare, con efficacia limitata all'anno 2026, le proposte sui parametri tecnici tipici presentate da Terna, ai sensi del comma 65.3.8, in relazione agli impianti rilevanti;
- prorogare i termini per la presentazione di istanze a Terna in relazione ai parametri tecnici tipici, di cui al comma 65.3.7, e ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, al fine di permettere agli utenti del dispacciamento interessati di disporre di un lasso temporale più ampio per la predisposizione e l'invio degli elementi a supporto di dette istanze.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- il presente provvedimento costituisca atto di ordinaria amministrazione, in quanto atto di applicazione, attuazione ed esecuzione di un precedente provvedimento dell'Autorità; la deliberazione 111/06 prevede che l'Autorità definisca i parametri tecnico-economici rilevanti ai fini dell'applicazione dei regimi *ex* articoli 64 e 65 alle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico

DELIBERA

1. di approvare, con efficacia limitata all'anno 2026 e nei termini esplicitati in premessa, le proposte *ex* comma 64.31, lettera a), della deliberazione 111/06, presentate da Terna S.p.A. all'Autorità, mediante la comunicazione 6 novembre 2025, con riferimento alle unità di produzione degli impianti rilevanti, ivi incluse le proposte relative al potere calorifico inferiore del combustibile biomasse solide per le unità di produzione alimentate con lo stesso;
2. di approvare, con efficacia limitata all'anno 2026 e nei termini esplicitati in premessa, le proposte, presentate da Terna S.p.A., ai sensi del comma 65.3.8 della deliberazione 111/06, con la comunicazione 6 novembre 2025, in relazione agli impianti rilevanti;
3. di modificare e integrare la deliberazione 111/06 nei termini di seguito indicati:
 - al comma 77.67, lettera j), le parole “proposte di Terna di cui ai commi 64.31, 64.41, 64.44 e 65.3.8” sono sostituite dalle seguenti parole:
“proposte di Terna di cui ai commi 64.31, 64.41, 64.44 e 65.3.8 e di cui alla successiva lettera k)”;
 - al comma 77.67, dopo la lettera j), è aggiunta la lettera seguente: “
k) agli utenti del dispacciamento interessati, è riconosciuta la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.11, e dei parametri tipici, di cui al comma 65.3.6, anche oltre i termini di cui, rispettivamente, ai commi 64.30 e 65.3.7, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; se la citata facoltà è esercitata, Terna presenta all'Autorità una proposta in merito alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle richieste medesime; la proposta di Terna è soggetta ad approvazione espressa da parte dell'Autorità.”;
4. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A.;
5. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 111/06, come risultante dalle modifiche e integrazioni indicate ai punti precedenti, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini